

**Statuto**  
**Arcigay Firenze Altre Sponde APS**  
**Proposta di Statuto**

### **Articolo 1 - Costituzione e Denominazione**

È costituita con sede nel Comune di Firenze, l'associazione denominata “**Arcigay Firenze Altre Sponde APS**” (di seguito denominata “Associazione”)

L'Associazione aderisce ad “Arcigay APS” (di seguito denominata “Arcigay”) e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

### **Articolo 2 – Valori**

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni persona;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione della base associativa alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali

### **Articolo 3 - Finalità**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore delle persone associate, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità di esse.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona Lesbica, Gay, Bisessuale, nello spettro Bi+, Trans\*, Queer, Intersex e nello spettro Asessuale/Aromantico combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare, si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte alle persone che svolgono attività di volontariato, che operano in contesti professionali, che dirigono associazioni, così come altre persone aventi cittadinanza italiana o straniera. Sono comprese in questo punto anche le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al corpo docente e a tutte le persone che attraversano percorsi accademici e di formazione di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTIQIA+ che forniscano servizi di supporto sociopsicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans\*, Queer, Intersex e nello spettro Asessuale/Aromantico attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
6. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
7. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle coppie omosessuali;
8. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
9. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTIQIA+;
10. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutte le persone;

11. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans\*, Queer, Intersex e nello spettro Asexuale/Aromantico e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
12. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
13. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, nello spettro Bi+, Trans\*, Queer, Intersex e nello spettro Asexuale/Aromantico ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
14. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
15. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA+;
16. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
17. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA+.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi persone volontarie e personale dipendente, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le persone sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri soci e socie.

L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo e professionale, anche ricorrendo alla propria base associativa, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

#### **Articolo 4 – Persone associate**

All'Associazione possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Le persone associate possono essere:

- Persone associate ordinarie
- Persone associate a titolo onorario (nominate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per il particolare sostegno dato dalla vita e alle finalità dell'Associazione).

Il Consiglio Direttivo conferma l'adesione entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio di Garanzia dell'Associazione secondo le regole previste dallo statuto.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

## **Articolo 5 - Diritti e doveri delle persone associate**

Le persone associate:

- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio Nazionale di Arcigay, fatta eccezione per le persone associate a titolo onorario
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- purché presente nel libro societario da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nell'Assemblea delle persone associate, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a consentirne la visione entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede sociale, al cospetto di un delegato del Consiglio Direttivo e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altre persone associate o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio di Garanzia dell'Associazione secondo le regole previste dal presente statuto

## **Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo**

La qualità di persona associata si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui le persone associate arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla persona associata che, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea delle persone associate che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, le persone associate escluse potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio Nazionale di Garanzia di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale di Arcigay.

## **Articolo 7 - Organi sociali**

Sono organi sociali dell'Associazione:

- L'Assemblea delle persone associate
- Il Consiglio Direttivo
- La Presidenza
- Il Collegio di Garanzia e di Revisione

## **Articolo 8 - Assemblea delle persone associate**

L'Assemblea delle persone associate può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria o Congresso Territoriale.

- Il Congresso:
  - a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
  - b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - c) elegge il Consiglio Direttivo;
  - d) elegge il Collegio di Garanzia e di Revisione;
  - e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea ordinaria:
  - a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte delle persone associate;
  - b) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  - c) nomina le persone componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio di Garanzia e di Revisione tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
  - d) nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti;
  - e) delibera sulla responsabilità delle persone componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
  - g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;

- h) approva la nomina delle persone associate a titolo onorario, su proposta del Consiglio Direttivo;
  - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria:
    - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
    - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
    - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  - Il Congresso Territoriale viene convocato dal Comitato Territoriale di Arcigay per l'elezione delle persone delegate al Congresso nazionale di Arcigay secondo le norme previste dal Consiglio Nazionale di Arcigay.  
Al Congresso Territoriale possono partecipare tutte le persone associate da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali di tutte le associazioni aderenti ad Arcigay nel territorio di competenza del Comitato Territoriale, a titolo di garanzia vi partecipa un componente della Segreteria nazionale di Arcigay o una sua persona delegata.

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea delle persone associate**

- a) Il Congresso è convocato almeno ogni 3 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/3 delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- b) La convocazione dell'Assemblea delle persone associate in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa presso la sede dell'Associazione e pubblicata sul sito internet ufficiale e/o sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta e firma autografa da almeno 1/4 delle persone associate in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro societario da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.
- f) Ogni persona associata ha diritto di voto.
- g) Ogni persona associata può essere delegata da un'altra persona associata nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione dell'Assemblea delle persone associate non escludano espressamente la possibilità di delega.
- h) Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno delle persone associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle persone presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti effettive o per delega all'Assemblea, validamente costituita.
- i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei 2/3 delle persone associate presenti aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate aventi diritto.

### **Articolo 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere surrogato dall'Assemblea delle persone associate.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare tra le persone che lo compongono), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
  - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea delle persone associate;
  - b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea delle persone associate e curarne l'esecuzione;
  - c) elegge la persona incaricata della Presidenza, la persona incaricata della Tesoreria, la persona incaricata dalla Segreteria ed eventualmente la persona incaricata della Vicepresidenza, tra le persone componenti;
  - d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
  - e) convocare l'Assemblea delle persone associate;
  - f) può redigere il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle persone associate.
  - g) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- h) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi alle persone volontarie e le persone associate per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) proporre all'Assemblea la nomina delle persone socie a titolo onorario;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea delle persone associate.

## **Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la persona incaricata della Presidenza, o ne facciano richiesta almeno 1/3 delle persone componenti del Consiglio. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle persone del Consiglio. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della persona incaricata della Presidenza. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno 1/3 delle persone presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di una persona componente del Consiglio Direttivo o del Collegio di Revisione dei Conti, il Consiglio direttivo può chiederne la reintegrazione alla prima assemblea ordinaria utile o la convoca appositamente. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la persona incaricata della Presidenza procede a convocare il Congresso.

## **Articolo 12 – Presidenza**

La Presidenza dell'Associazione svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni. In caso di assenza o impedimento della persona incaricata della Presidenza tutte le sue mansioni spettano alla Vicepresidenza o in seconda istanza alla Segretaria.

## **Articolo 13 - Collegio di Garanzia e di Revisione**

Il Collegio di Garanzia e dei Revisione è organismo di garanzia e controllo, si compone di tre persone effettive e di una persona supplente, elegge al suo interno la Presidenza e resta in carica fino al Congresso successivo, in caso di dimissioni il collegio a maggioranza delle persone componenti coopta ad una persona in sostituzione.

Il Collegio, convocato dalla Presidenza, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio di Garanzia e di Revisione, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea delle persone associate con relazioni scritte, trascritte nell'apposito registro di revisione dei conti (era nella versione precedente). Alle persone componenti del Collegio di Revisione e di Garanzia si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di indisponibilità del Collegio di Revisione e di Garanzia, il Direttivo può richiedere la certificazione di bilancio ad una persona esterna iscritta all'albo. (presente nella versione precedente)

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea delle persone associate nomina un Collegio di Revisione e di Garanzia composto da tre persone effettive e da due persone supplenti, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- Il Collegio di Revisione e di Garanzia vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea delle persone associate nomina una persona incaricata della revisione legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio di Revisione e di Garanzia sia costituito da persone incaricate di revisione legale iscritte nell'apposito registro, potrà incaricarle della revisione legale dei conti.

Il Collegio di Garanzia e di Revisione è anche un organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Ha il compito di interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione, fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti, dirimere le controversie insorte tra le persone associate e gli organismi dirigenti, dirimere controversie ed eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti, pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive. Ogni ricorso presentato deve essere presentato presso il Collegio.

Sia la persona incaricata della Presidenza sia le altre persone componenti del Collegio non possono ricoprire un'altra carica all'interno dell'Associazione.

Il Collegio è convocato dalla Presidenza. Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.

In caso di controversie il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non

oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.

#### **Articolo 14 – Obbligazioni, patrimonio ed entrate**

- L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a persone fondatrici, associate, persone dipendenti e collaboratrici, persone incaricate dell'amministrazione ed altre persone componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 15 - Esercizio sociale e bilancio**

- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea delle persone associate entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione;
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio;
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea delle persone associate entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

#### **Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione**

- L'Assemblea delle persone associate che delibera lo scioglimento nomina una persona incaricata della liquidazione.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 17 – Simbolo**

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, le persone associate si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

L'Associazione se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell'Assemblea delle persone associate un proprio simbolo locale.

#### **Articolo 18 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.